



Volontari Capitano Ultimo - ODV - Sezione di Sora (FR) -

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Volontari Capitano Ultimo ODV - Sezione di Sora (FR)"

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata ***"Volontari Capitano Ultimo ODV - Sezione di Sora (FR)"***, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sora (FR). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sora (FR), non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della regione Lazio.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

**Finalità e Attività di interesse generale da esercitare
in via esclusiva o principale (ex art.5 D.lgs 117/2017)**

- 1) L'Associazione opera in forma di azione volontaria e gratuita nei seguenti ambiti di interesse generale:
 - Protezione Civile, ai sensi della **lett. f) dell'art.5 del Dlgs nr.117 del 3.7.2017** e successive modificazioni, in tutte le sue forme; previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza in ausilio alle Istituzioni e Forze dell'Ordine ed attività di tutela ambientale, lett. E) e/o la lett. A) di assistenza sociale.
- 2) L'Associazione può esercitare a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore attività ulteriori e diversi da quelle principali di interesse generale purché nel rispetto di quanto sarà previsto nell'art. 3 che segue; in particolare, per la realizzazione degli scopi statuari prefissati, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - salvaguardia della vita e soccorso delle persone in attività di volontariato;
 - interventi sulla base dei piani di protezione civile comunali, provinciali, regionali e nazionali in caso di eventi a rilevante impatto locale, emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie specializzazioni), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile Nazionale della Regione Lazio e/o di altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o strutture pubbliche o private;
 - attività di promozione della cultura di protezione civile;



Leo Gine

- attività di assistenza organizzativa, logistica o operativa di volontariato nell'ambito dei piani di sicurezza interni alle manifestazioni di massa, sportive, culturali, religiose e simili;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, soccorso sanitario, rischio idro-geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio;
- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto e/o donazione) con altri enti, strutture o associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con enti e aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche propri distaccamenti anche in collaborazione con le altre associazioni di volontariato esistenti.

3) L'Associazione può esercitare, inoltre, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore attività di reperimento fondi in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione e/o erogazione di beni e/o di servizi, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi i volontari, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Quanto sopra eventualmente anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati.

3. L'Associazione persegue anche le seguenti finalità:

- a) *promuovere i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate ed alle rispettive associazioni;*
- b) *tener vivo il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;*

4. Essa opera nei seguenti settori:

- La promozione e la tutela della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani emarginati, minori;
- Il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Il supporto a Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti ed Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie di assistenza in materia di regolazione del traffico;
- La segnalazione agli organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione" nonché al disagio sociale;

Art.3

Attività diverse (ex art.6 D.Lgs. 117/2017)

- 1) L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Art.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'Art. 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La individuazione delle attività diverse sarà operata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.



Lee Gira

Art.4

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art.5

Aderenti – Volontari

1. Possono aderire all'Associazione persone fisiche, preferibilmente Carabinieri in congedo, familiari e/o simpatizzanti dei valori dell'Arma in servizio, che condividono le finalità di cui al presente Statuto e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze acquisendo lo status di Volontario. Possono altresì aderire militari in congedo appartenenti alle altre Forze Armate o Forze dell'Ordine. Il numero degli associati è illimitato.

Sono considerati:

- a) **soci effettivi**, tutti i cittadini che hanno svolto servizio nell'Arma per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, quindi militari dell'Arma in congedo;
- b) **soci familiari**, quelli che appartengono al nucleo familiare di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma;
- c) **soci simpatizzanti** coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità del presente

Statuto

- 2. L'adesione, decorrente dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, avviene attraverso domanda scritta contenente dati anagrafici e professionalità nonché dichiarazione di conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti.
- 3. La domanda deve indicare i dati personali del candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, recapito mail e gruppo sanguigno). I dati raccolti saranno trattati rispettando le norme vigenti sul diritto alla privacy.
- 4. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato.
- 5. E' fatto obbligo all'Associazione di annotare, previa deliberazione di ammissione, i nominativi dei nuovi aderenti ammessi sul libro dei soci (art. 21 e 23 CTS)
- 6. Dopo l'iscrizione il neo associato dovrà intraprendere un periodo di prova, affiancamento e orientamento, non superiore a 3 mesi, decorso il quale il Consiglio Direttivo stabilirà l'idoneità e conseguente ammissione dell'aspirante volontario.
- 7. La decisione del Consiglio Direttivo relativa al rigetto della domanda è inappellabile.
- 8. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti devono essere svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 9. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 10. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117.
- 11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 12. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.
- 13. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



Lea Gini

Art.6

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.7

Perdita della qualifica di associato

- 1) Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;
 - recesso scritto;
 - provvedimento disciplinare di espulsione secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - morte;
- 2) Gli associati che abbiano cessato per qualunque motivo di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto neppure gestionale sul patrimonio della stessa.

Art.8

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Lecca

Sin

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.10

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio arbitrale (eventuale);
- e) l'Organo di controllo (eventuale).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.

In questi casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consigliere anziano, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro sistema che provi l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 2 (due) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario o il cancelliere, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo



Delegato *Giri*

libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.14

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. E' ammessa una sola delega per ogni votante, alla quale dovrà essere allegata copia di un documento d'identità valido, da esibire all'inizio dell'Assemblea nel corso dell'appello nominale.



Leea *Gis*

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove). Se il numero degli iscritti è inferiore a 30, il Consiglio Direttivo sarà composto a 5 (cinque) membri; se il numero degli iscritti è superiore a 30 ed inferiore a 50, il Consiglio Direttivo sarà composto a 7 (sette) membri; se il numero degli iscritti è superiore a 50, il Consiglio Direttivo sarà composto da 9 (nove) membri.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, con le stesse modalità di convocazione previste per l'Assemblea, e deve pervenire ai Consiglieri almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione, decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.



Dea Sira

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) elegge il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere;
- c) redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decide la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- h) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratifica o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.18

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.



Lea Gi...

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o in subordine il Consigliere anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria che dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli quanto prima alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere più anziano.

Art.20

Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto;
 - c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, per procedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Qualora le dimissioni avvengano da Presidente e da Socio dell'Associazione, verrà convocato il Consiglio Direttivo per la surroga, per poi procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Art.21

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati.



Lea Gini

Art. 22

Il Segretario dell'Associazione

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci.

Coadiuvando il Presidente ed il Vice Presidente nell'opera di organizzazione dell'Associazione; provvede alle varie incombenze amministrative; prepara i bilanci da sottoporre alla revisione del Consiglio per l'approvazione dell'Assemblea; verbalizza le sedute di Consiglio Direttivo ed Assemblea.

Dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Art.23

Il tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Associazione sotto la propria responsabilità:

- unitamente al Segretario, predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo secondo la modulistica vigente al momento della redazione, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio Consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

L'incarico Tesoriere può essere affidato al Segretario della Sezione.

Art. 24

Collegio arbitrale

- 1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque arbitri, amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla rimessione della problematica.
- 2) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. I componenti del Collegio arbitrale sono nominati uno da ciascuna delle due parti interessate.

Art.25

Organo di controllo

- 1) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice civile.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, Art. 31, la revisione legale dei conti.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore.
- 4) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Handwritten signature

Art. 26

Provvedimenti Disciplinari

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all'Associazione e la qualifica di socio.
- 2) A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:
 - a. inosservanza dei dettati del presente Statuto.
 - b. manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi del Codice del Terzo Settore.

In relazione a quanto sopra possono applicarsi i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o scritto;
- b) sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;
- c) espulsione per:
 - mancanze di particolare gravità;
 - comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali e/o risonanza in pubblico e/o negative ripercussioni sull'immagine dell'Associazione.

Art. 27

Procedure Disciplinari

I provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. precedente vengono adottati:

- a. il richiamo dal Presidente;
- b. la sospensione dal Consiglio Direttivo;
- c. l'espulsione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa.

Il socio colpito da provvedimento - entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'avvenuta notizia - può presentare memorie difensive al Presidente per il richiamo e al Consiglio Direttivo per quanto concerne i provvedimenti di sospensione ed espulsione. Qualora sia inflitta la punizione, il socio potrà presentare ricorso -entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notifica- all'Assemblea dei soci che nominerà una Commissione Disciplinare composta da tre soci che procederà a esaminare il caso. Il giudizio della Commissione Disciplinare è inappellabile.

Art. 28

Gratuità e durata delle cariche

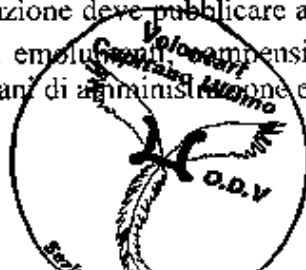
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le cariche sociali hanno la durata di anni 5 (cinque) o e possono essere riconfermate per uguale periodo.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 29

Bilancio - Divieto distribuzione degli utili

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4) Gli utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.
- 5) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera i 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.



Lele *G*

- 6) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera 1 milione di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 30

Risorse economiche e patrimoniali

- 1) Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - o quote associative e contributi degli aderenti;
 - o contributi dei privati;
 - o attività di raccolta fondi;
 - o contributi dello stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - o donazioni e lasciti testamentari;
 - o entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - o rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- 3) I fondi sono eventualmente depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 31

Libri

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo.
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'Associazione mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 32

Quota sociale

- 1) La quota associativa a carico degli aderenti è fissata annualmente da Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio finanziario. Se non indicata, rimane valida quella fissata per l'anno precedente. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
- 2) Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 33

Modifiche allo statuto

- 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, che assume lo status di Straordinaria, dal Consiglio direttivo anche su proposta a quest'ultimo da parte di almeno un terzo degli aderenti in regola con il versamento della quota associativa. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza



della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

Art. 34

Uniforme

- 1) L'uniforme degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi di cui all'Art. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore in quanto considerata anche utile ai fini delle norme sui Dispositivi Individuali di Protezione (DPI).
- 2) Spetta al Consiglio Direttivo indicare quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme.

Art. 35

Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
L'Associazione si estingue, quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c..
- 2) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 36

Norma di rinvio

- 1) Per il primo quinquennio dell'Associazione i soci promotori, all'approvazione del presente Statuto, procederanno alla elezione del Consiglio Direttivo che contestualmente eleggerà il Presidente, Vice Presidente e Segretario.
- 2) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.LGS 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore), dal D.LGS 2 Gennaio 2018 n. 1 (codice della Protezione Civile) e in quanto compatibile, dal Codice civile.



Leda *Grim*